

Informazioni per gli azionisti

CS Investment Funds 1

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese

5, rue Jean Monnet,
L-2180 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 131.404

(la "società")

Avviso per gli azionisti della società

1. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di amministrazione**") ha deciso di modificare il capitolo 4 "Politica d'investimento" del prospetto della società (il "**prospetto**"):
 - (i) al fine di modificare le sezioni "Investimenti sostenibili" e "Politica d'investimento sostenibile di Credit Suisse Asset Management" a ulteriore chiarimento della strategia d'investimento sostenibile attuata dalla società e dal gestore degli investimenti; e
 - (ii) al fine di modificare la sezione "Attività liquide" in relazione all'attuazione dei chiarimenti forniti dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "**CSSF**") nelle sue FAQ sulla legge del 17 dicembre 2010 che forniscono ulteriori indicazioni sulla detenzione di attività liquide accessorie da parte di fondi OICVM (le "**FAQ CSSF**"), versione 14 del dicembre 2021, come segue:

Precedente formulazione	Nuova formulazione
<p>[...] Attività liquide I comparti possono detenere in via accessoria attività liquide, sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituzioni finanziarie di prim'ordine e strumenti del mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili. Ciascun comparto può inoltre detenere in via accessoria quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, che a loro volta investano in depositi vincolati a breve termine e strumenti del mercato monetario e il cui rendimento sia comparabile a quello di investimenti diretti in depositi vincolati e strumenti del mercato monetario.</p>	<p>[...] Attività liquide accessorie I comparti possono detenere attività liquide accessorie entro un limite del 20% del loro patrimonio netto totale. Fatte salve eventuali restrizioni aggiuntive di cui al capitolo 23 "Comparti", il limite del 20% sopra indicato può essere violato solo temporaneamente per un periodo di tempo strettamente necessario quando, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, le circostanze lo richiedano e laddove tale violazione sia giustificata tenendo conto degli interessi degli investitori, per esempio in circostanze molto gravi. Le attività liquide detenute per coprire l'esposizione a strumenti finanziari derivati non rientrano in questa restrizione. I depositi bancari, gli strumenti del mercato monetario o i fondi del mercato monetario che soddisfano i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della legge del 17 dicembre 2010 non sono considerati inclusi nelle attività liquide accessorie ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della legge del 17 dicembre 2010. Le attività liquide accessorie sono limitate ai depositi bancari a vista, come il contante detenuto in conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento, al fine di coprire pagamenti correnti o eccezionali, o per il tempo necessario per reinvestire in attività idonee di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della legge del 17 dicembre 2010 o per un periodo di tempo strettamente necessario in caso di condizioni di mercato sfavorevoli.</p>

2. Gli azionisti della società sono inoltre informati che tutti i supplementi dei comparti sono stati modificati per indicare la relativa formulazione sulle attività liquide accessorie, come da FAQ CSSF.
3. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 7 "Fattori di rischio", sezioni "Rischi di sostenibilità" e "Rischi legati agli investimenti sostenibili", al fine di includere ulteriori chiarimenti sugli eventi o sulle condizioni ambientali, sociali e di governance che potrebbero tradursi in rischi di sostenibilità.
4. Con la presente si informano gli azionisti di:
 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund;
 - Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund;
 - Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund;
 - Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund;
 - Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund;
 - Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund;
 - Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund;
 - Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund;
 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund; e
 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund; (i "**comparti**"),

che il Consiglio di amministrazione ha deciso di inserire nel prospetto un capitolo 24 "Allegato SFDR" al fine di integrare i nuovi allegati sugli obblighi di informativa precontrattuale previsti ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 nell'ambito del quadro normativo in costante evoluzione concernente il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("**SFDR**"), unitamente al Regolamento UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il "**Regolamento Tassonomia**") in relazione ai comparti.

Gli azionisti non sono tenuti a intraprendere alcuna azione in relazione alle modifiche descritte nella presente lettera.

Tutte le modifiche saranno efficaci dall'entrata in vigore del nuovo prospetto della società il 31 dicembre 2022.

Si invitano gli azionisti a osservare che, una volta che le modifiche di cui sopra saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto della società, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), se disponibile, l'ultimo rapporto annuale e semestrale nonché lo statuto potranno essere richiesti presso la sede della società secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto.

Questi documenti sono disponibili anche sul sito www.credit-suisse.com.

Lussemburgo, 30 dicembre 2022

Il Consiglio di amministrazione